


Pubblicato il 08/11/2024

N. 02255 /2024 REG.PROV.CAU.
N. **04985/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2024, proposto da:

Check Up S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Carbone, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto dirigenziale Regione Campania n. 775/2024 avente ad oggetto
"CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE REGIONALE ULTERIORI
DISPOSIZIONI"

- Di tutti gli atti e provvedimenti individuati e richiamati nell'ambito del suddetto
D.D. 775/2024 – e segnatamente: del Programma Operativo approvato con Decreto

del Commissario ad Acta n. 14/2017; dei DCA n. 52/2019, n. 23/2023 che hanno recepito le intese col Governo in tema di gestione delle liste d'attesa; delle DGR n. 620/2020, n. 353/2021, n. 209/2022 e 379/2023, contenenti i piani operativi per la rimodulazione delle liste d'attesa e s.m.i.; della DGR 599/2021 e del DD n. 195/2022 e n. 482/2022 che ha approvato il documento "Cup Regionale - Gestione ricerca e calcolo prima disponibilità" – se e in quanto interpretati nel senso preteso dal citato decreto, ovvero nel senso che il corretto funzionamento del sistema di calcolo della prima disponibilità e del CUP presuppone che le prenotazioni degli esami debbano avvenire tramite "OPERATORI ESTERNI ALLE STRUTTURE e da altri intermediari (ad es. farmacie)", con esclusione delle strutture private accreditate;

- Di ogni altro connesso, collegato, prodromico e successivo, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, uditi gli avv. Carbone e Avagliano per parte ricorrente; Consoli per la Regione Campania;

Considerato che:

- ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, per il profilo del fumus, il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza riguardo alla dedotta illegittima eterointegrazione dello schema di contratto, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 800/2023, il quale non introduce alcun divieto di prenotare le visite sul

CUP né tantomeno un' "esclusiva" in capo ad operatori esterni.

- Se è pur vero che il decreto impugnato mira, con intento apprezzabile, a garantire equità e massima trasparenza dell'intera offerta regionale (pubblica e privata) fornendo la possibilità ai cittadini di scegliere autonomamente dove effettuare la prenotazione, appare tuttavia rilevante che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del suddetto schema di contratto, la struttura privata accreditata s'impegna ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA", accettando che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire tramite l'utilizzo dell'omonimo sistema CUP, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato.

- Peraltro, l'art. 9, comma 4, dello schema di contratto attribuisce alle strutture private accreditate la responsabilità della completezza e della qualità dei dati trasmessi, tanto che il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati "costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento" fino alla "possibilità che si giunga alla revoca dell'accreditamento da parte degli organi competenti per grave inadempimento".

Ritenuto pertanto che non si concili con il suddetto schema di contratto, in quanto in alcuna parte contemplata la previsione contenuta nel provvedimento impugnato relativamente alle conseguenze della mancata liquidazione delle prestazioni, qualora non si verifichi la circostanza che "almeno il 60% del relativo tetto di struttura mensile sia erogato a fronte di prestazioni la cui prenotazione nel sistema CUP esterno sia effettuata su agende configurate come prenotabili da App e Portale, da operatori esterni alle strutture e da altri intermediari (ad es. farmacie) all'atto della prenotazione".

Ritenuto comunque che, in base al principio tempus regit actum, ogni disposizione contenuta nel predetto provvedimento impugnato possa spiegare i suoi effetti solo per le prestazioni prenotate dagli utenti in data successiva al 1° ottobre 2024.

Ritenuto altresì sussistere il requisito del periculum in mora, a fronte della necessità di consentire alla struttura privata ricorrente di svolgere un'adeguata programmazione e gestione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento col Servizio sanitario regionale.

Ravvisata l'opportunità di compensare le spese della presente fase in considerazione della particolare complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO